



**COMUNE DI PARTANNA**  
**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**  
*Città d'Arte e Turistica*

COPIA

**SINDACO**

<b>Oggetto:</b>	Nomina assessore comunale.
-----------------	----------------------------

**DETERMINAZIONE SINDACALE**

N. 23 del 26-07-2023

**Il Sindaco**

VISTO il Verbale delle operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni, ed in particolare il paragrafo 4 relativo al sindaco risultato eletto, proclamato in data 31.05.2023;

CONSIDERATO che il Sindaco proclamato eletto procede alla nomina degli assessori ai sensi dell'art. 12 della L.R. 7/1992 e smi;

VISTO l'art. 1, della L.R. 3 aprile 2019, n. 3, rubricato "Composizione della Giunta comunale", con cui il legislatore regionale ha reintrodotto il concetto di "numero massimo di assessori" che compongono la Giunta comunale ed ha rimodulato le fasce demografiche di riferimento;

PRESO ATTO che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento legale del 2021, giusto D.P.R. 20 gennaio 2023 in G.U.R.I. n. 53 – supplemento ordinario n. 10 – del 3 marzo 2023, secondo cui la popolazione residente a Partanna ammonta a n. 9.932 abitanti;

PRESO ATTO che il richiamato art.1 della L.R. n. 3/2019, modificando l'art. 33 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che al primo comma stabilisce che la giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un numero massimo di assessori, stabilito dallo statuto, precisando – per quanto qui rileva e tenuto conto della modifica apportata dalla L.R. 25 maggio 2022, n. 13 – che nei comuni con popolazione da 5.001 e fino a 30.000 abitanti il numero massimo degli assessori è fissato a cinque;

VISTO il comma 2 del richiamato art. 1 secondo cui i comuni adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESO ATTO che il comma 3 dell'art. 1 della norma richiamata dispone testualmente "*In caso di mancato adeguamento degli statuti, il numero massimo degli assessori è comunque determinato, alla scadenza del termine di cui al presente comma, in quello individuato dal comma 1 dell'articolo 33 della legge n. 142/1990, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 48/1991, nel testo sostituito dal comma 1*";

DATO ATTO, pertanto, che per effetto delle richiamate modifiche normative intervenute e atteso che la popolazione residente a Partanna ammonta a n. 9.932 abitanti, la Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da massimo n. 5 assessori;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 18 del 16.06.2023 con cui si è provveduto a nominare parte dei componenti della giunta comunale (in numero di quattro unità), con contestuale individuazione del Vicesindaco;

RICHIAMATA altresì la propria determinazione n. 21 del 29.06.2023 con cui si è provveduto all'assegnazione delle deleghe agli assessori già nominati con determinazione n. 18 del 16.06.2023;

RITENUTO di procedere all'integrazione della composizione della Giunta comunale, nel rispetto del numero massimo consentito dalla normativa richiamata, provvedendo alla nomina di n. 1 assessore al fine di meglio proseguire nell'azione politico - amministrativa e nel perseguimento degli obiettivi di mandato individuati nel programma elettorale;

VALUTATO a tal fine di individuare un profilo munito delle necessarie competenze e di spiccata esperienza maturata nel campo amministrativo in modo da potere garantire il perseguimento di elevati standard qualitativi dell'azione amministrativa;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall'art. 12 della L.R. n. 7/1992, come modificato dall'art. 40 della L.R. n. 26/1993 e dall'art. 8, comma 1, della L.R. 35/1997, la scelta degli assessori deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco;

VISTO l'art. 4 della legge regionale n. 6 del 5.4.2011 che ha stabilito la compatibilità delle cariche di componente della giunta con quella di consigliere comunale, con il limite della metà dei componenti dell'organo esecutivo collegiale, e l'obbligo di opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini di cui al comma 2 dell'art. 12 della l.r. 7/1992;

VISTO, altresì, l'art. 4 della l.r. 6/2011 che ha previsto l'obbligo della rappresentanza di entrambi i generi in seno alla giunta, il quale risulta assolto –secondo i chiarimenti forniti con la circolare dell'Assessorato regionale alle autonomie locali e alla funzione pubblica n. 6 del 12.3.2012- con la presenza di almeno un componente di genere diverso;

VISTA la circolare dell'Assessorato regionale alle Autonomie locali e alla funzione pubblica n. 6 del 18.05.2023;

RITENUTO opportuno assicurare uno stretto coordinamento tra l'organo esecutivo collegiale ed il consiglio comunale, tenendo conto del risultato elettorale della lista collegata al sindaco risultato eletto;

ATTESO che il soggetto individuato con il presente provvedimento quale componente della giunta non incorre nel divieto di assumere la carica di assessore previsto dall'art. della l.r. 6/2011, non intrattenendo rapporti di coniugio, o di ascendenza e discendenza, né di parentela e affinità sino al secondo grado con il sindaco, con i consiglieri comunali proclamati eletti e con gli altri componenti della giunta;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'O.R.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO l'art.12 della L.R. 28.8.1992, n. 7, che disciplina la nomina della Giunta Comunale, e la facoltà del Sindaco di delegare agli Assessori determinate sue attribuzioni;

#### DETERMINA

- 1) di nominare assessore comunale il Sig. Inzerillo Filippo, nato a Trapani il 03.03.1968 residente a Partanna, nella via Benedetto Molinari La Grutta, s.n.c.;
- 2) di conferire all'assessore nominato al superiore punto 1 le attribuzioni relative a Politiche agricole e Fiere e mercati;

- 3) di confermare la restante composizione della Giunta Comunale nominata con propria determinazione n. 18 del 16.06.2023;
- 4) di confermare altresì l'assegnazione delle deleghe agli assessori conferite con propria determinazione n. 21 del 29.06.2023;

#### DISPONE

che l'assessore nominato, prima di essere immesso nell'esercizio delle funzioni presti giuramento innanzi al Segretario comunale, secondo la formula di cui all'art. 45 dell'OREELL, e depositi una dichiarazione di insussistenza di ipotesi ostative all'esercizio della carica o di incompatibilità all'assunzione della stessa secondo la normativa vigente e rimuova eventuali cause di incompatibilità nei termini di legge.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r.7/2012.

#### MANDA

1.la segreteria per le comunicazioni previste dalla legge, ivi compresa la comunicazione, entro 10 giorni dall'insediamento dell'assessore al consiglio comunale, che potrà esprimere formalmente le proprie valutazioni, ai sensi dell'art. 12, comma 1 della l.r. 7/1992, e per le verifiche previste sulle dichiarazioni presentate dall'assessore, e le pubblicazioni dei dati di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 e smi.;

2.la segreteria per la trasmissione del presente provvedimento all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, al Segretario Generale, ai Responsabili di P.O., al Collegio dei Revisori dei Conti, all'Ufficio UTE, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Partanna ed all'Ufficio Messi per la pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

**Il Sindaco**

f.to FRANCESCO LI VIGNI

## **ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE**

(art. 47 c. 1 legge 8/6/1990, n° 142)

Si attesta che la presente determinazione n. 23 del 26-07-2023, viene pubblicata all'albo pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal **27-07-2023**.

N. Reg. Albo: **1324**

Partanna, 27-07-2023

**Il Sindaco**

f.to FRANCESCO LI VIGNI